

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI**

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Delibera del 23 giugno 2017

Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs 4.3.2010 n. 28 il presente Regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti

1) ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE.

1. L'Ordine degli Avvocati di Tivoli ha istituito presso la propria sede legale, in Tivoli Viale Arnaldi 19 un organismo di mediazione e conciliazione denominato:

"Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli" (di seguito denominato "ORGANISMO"). *Ha la propria sede operativa presso il Tribunale di Tivoli Viale Arnaldi 19.*

2) ORGANI.

1. Gli organi sono:

a) Il Consiglio Direttivo

b) Il Presidente

c) il Segretario Generale

2. Tutti gli Organi si avvalgono di una **segreteria amministrativa** collocata presso la sede operativa in Tivoli Viale Arnaldi 19

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

3) IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto dai membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli in carica.

2. IL Presidente ed il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli rivestono le rispettive cariche all'interno dell'ORGANISMO.

3 nel caso di astensione o ricusazione di uno dei membri del Consiglio Direttivo, decideranno a maggioranza i membri residui ed a parità di voto prevarrà quello del Presidente o, in difetto del Consigliere anziano.

2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- cura l'organizzazione e gestione dell'ORGANISMO;
- stabilisce i requisiti di formazione e di selezione dei mediatori-conciliatori;
- decide riguardo alle domande di ricusazione, revoca e sostituzione dei mediatori;

sceglie ed incarica il personale della Segreteria amministrativa curandone l'organizzazione..

4. Il CONSIGLIO DIRETTIVO è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia, secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

4) IL PRESIDENTE

1. Il PRESIDENTE ha la rappresentanza esterna dell'ORGANISMO, esegue ogni deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO e, su delega dello stesso, nomina, revoca ovvero sostituisce il mediatore secondo la procedura indicata per gestire ogni procedura di mediazione; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori-conciliatori, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento o su specifiche deleghe del CONSIGLIO DIRETTIVO.

3. Il PRESIDENTE riconosce i compensi ai mediatori nell'ambito della tariffa approvata.

4. il PRESIDENTE può designare di volta in volta per qualcuno dei suddetti incumbenti un membro del CONSIGLIO DIRETTIVO.

5) IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il SEGRETARIO GENERALE è incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

2. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura .

3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo mediatore dall'ORGANISMO o dalle parti.

6) LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1. E' costituita dal personale dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli a ciò espressamente incaricato.

2. La segreteria cura il servizio di mediazione, svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo ed esecutivo necessari per lo svolgimento della procedura di mediazione, di cui in via meramente esemplificativa: il ricevimento della domanda di mediazione, la comunicazione di essa all'altra parte, la comunicazione di nomina ai Mediatori, il controllo del pagamento delle spese di avvio e di mediazione nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'iscrizione, il rinnovo o l'aggiornamento del registro tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia presso il Ministero della Giustizia

3. La segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

4. Su richiesta di parte la segreteria attesta per iscritto:



- l'avvenuto deposito della domanda;
- l'avvenuta conciliazione;
- la conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata;
- **la conclusione del procedimento per mancata volontà di proseguire nella mediazione delle parti o di una di esse;**
- l'archiviazione del procedimento.

5. La direzione e il coordinamento di tutte le attività sono effettuate sotto la guida e il controllo del SEGRETARIO GENERALE.

7) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. La **domanda** per l'avvio della procedura di mediazione deve essere inviata o depositata presso la SEGRETERIA dell'ORGANISMO dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali escluso il sabato e prefestivi.
2. La domanda di mediazione deve contenere i dati delle parti in modo da consentire le dovute comunicazioni alle stesse, la descrizione sommaria dei fatti, dell'oggetto della domanda e delle questioni controverse, indicazione del valore della controversia .
3. Le parti non possono partecipare al procedimento se non con ministero di un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione.
4. Tutti i termini previsti nel regolamento debbono intendersi come ordinatori dei termini processuali. Il Sabato non è considerato giorno lavorativo.
5. Le parti possono avviare congiuntamente o disgiuntamente il procedimento di mediazione o aderire ad esso utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'ORGANISMO.
6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni, ovvero, per ciascuna parte a quelli dalla stessa depositati nelle proprie sessioni separate, salvo che ne abbia consentito la trasmissione alle altre parti. Sono parimenti fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo mediatore dall'Organismo o dalle parti.
7. I dati raccolti sono trattati dall'organismo nel rispetto delle disposizioni del decr. Leg.vo 30.6.2003 n. 196.
8. Il vincolo di riservatezza che le parti dovessero imporre al mediatore nei confronti della controparte, tuttavia, non potrà essere tale da pregiudicare la necessaria trasparenza ed informalità del procedimento.

9. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte inviata al procedimento costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata .

10. La segreteria comunicherà a mezzo di pec all'istante, **che a sua volta provvederà a sua cura e spese a comunicarlo all'altra parte.**

11. Avvenuta la nomina del mediatore la segreteria gli trasmette, anche per via telematica, tutti gli atti del fascicolo del procedimento di mediazione affinché il mediatore provveda, senza indugio, a convocare le parti avanti a sè nella sede designata **comunicando la data all'Organismo entro e non oltre giorni tre dal ricevimento dell'incarico.**

12. Qualora l'attività del servizio di mediazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la SEGRETERIA informa le parti e fornisce l'elenco dei servizi di mediazione conciliazione abilitati, presso altri enti, per svolgere il procedimento.

13. In tal caso è facoltà dell'ORGANISMO di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione,

14. Con l'instaurazione del procedimento di mediazione le parti accettano altresì l'obbligo di corrispondere le indennità nella misura prevista dalla tabella allegata al presente regolamento entro la data di inizio del primo incontro di mediazione.

15 Il MEDIATORE svolge l'incontro con la parte istante, anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la SEGRETERIA dell'ORGANISMO può rilasciare attestato di conclusione del procedimento, solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo formato dal MEDIATORE ai sensi dell'art.11 co.4 del D.lgs 145/11

8) IL MEDIATORE.

1. Il MEDIATORE non decide la controversia, ma assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputano soddisfacente per la composizione della controversia.
2. in nessun caso svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti di un eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico.
3. Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi della lista dell'ORGANISMO, ottenendone la sua nomina.

4. Il mediatore verrà designato **dal Presidente**. In controversie di particolare complessità il PRESIDENTE, sentito il CONSIGLIO DIRETTIVO può concordare la nomina di uno o più coadiutori del mediatore, senza aggravio di spese per le parti.

5. Il mediatore è designato, a turnazione tra loro, tra i nominativi inseriti in apposito elenco, formato sulla base delle disposizioni di legge vigenti da Avvocati e/o Praticanti Avvocati Abilitati iscritti all'Albo o al Registro tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

6. I mediatori iscritti a detto elenco non potranno iscriversi ad altri ORGANISMI di mediazione aventi sede nel circondario del Tribunale di Tivoli.

7. Il mediatore deve eseguire personalmente la prestazione e non può rifiutarsi di svolgerla se non per giustificato motivo.

8. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge o da regole deontologiche. Il mediatore dovrà immediatamente comunicare eventuali sue incompatibilità rispetto all'incarico assegnatogli, tenendo conto anche dell'obbligo deontologico-professionale di competenza. **La mancata accettazione, ripetuta per due volte, senza giustificato motivo, comporterà la cancellazione dall'elenco.**

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, che deve comunicare all'organismo, anche per via telematica, entro tre giorni dalla nomina, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, aderire al codice di comportamento **etico** adottato dall'organismo e provvede quindi a convocare le parti e i suoi eventuali difensori o rappresentanti nominati.

10. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, per i due anni successivi, tra le stesse parti od in favore di una sola di esse, benché ne fosse autorizzato, funzioni di consulente, difensore o arbitro. La violazione costituisce illecito disciplinare e comporta la sospensione per 3 anni dalla liste dei mediatori.

11. Il mediatore non può accettare l'incarico quando:

-abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare, personale con una delle parti e/o dei suoi rappresentanti ed incaricati nel procedimento di mediazione;

- una del parti sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

12. il mediatore deve inoltre comunicare all'organismo ogni circostanza di fatto o di diritto che possa influire sulla sua imparzialità ed indipendenza rispetto alle parti ed all'oggetto della controversia.

13. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a **probità e correttezza** affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza. Deve comportarsi in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

14. le parti possono chiedere all'organismo la sostituzione del mediatore solo in base a giustificati motivi. In caso di accoglimento dell'istanza l'organismo nominerà altro mediatore e le indennità dei vari mediatori nominati andranno tra di loro ripartite in proporzione dell'attività rispettivamente svolta.

15. Possono essere iscritti nell'albo dei mediatori dell'organismo soltanto gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti all'albo o al registro tenuti dall'ordine degli avvocati di Tivoli che non abbiano riportato condanne disciplinari comportanti l'applicazione di sanzioni di natura sostanziale negli ultimi cinque anni.

16. L'accettazione dell'incarico da parte del mediatore comporta automaticamente l'accettazione del presente regolamento.

9) L'INCONTRO DI MEDIAZIONE.

1. L'incontro di mediazione si svolge presso la sede **dell'Organismo in Viale Arnaldi 19**

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo, anche nel corso del procedimento, ma in nessun caso potrà essere individuata all'interno di uno studio professionale.

3. Il primo incontro si dovrà svolgere entro **30** giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Il mediatore al primo incontro chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione invitando le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e nel caso positivo procede con lo svolgimento.

5. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio procuratore speciale munito dei necessari poteri negoziali per impegnare validamente il proprio rappresentato nel caso di esito positivo della conciliazione. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla segreteria, indicandolo nella domanda, o al mediatore con congruo anticipo rispetto all'incontro fissato chi sarà presente all'incontro.

6. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

7. Sono in casi particolari ed a condizione che tutte le parti siano d'accordo e forniscano preventivamente in eguale misura la provvista per le competenze del consulente, il mediatore può nominare un consulente tecnico disponendo la convocazione.

In tal caso il consulente verrà incaricato direttamente dalle parti che, a tal fine, sottoscriveranno apposita lettera di incarico, nella quale saranno regolati anche gli aspetti economici **ed il procedimento verrà sospeso sino alla data di deposito della consulenza.**

8. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità ed imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

9. Il MEDIATORE, d'intesa con le parti può fissare eventuali incontri successivi.

10. Il mediatore comunicherà all'Organismo il mancato adempimento della parti al fine di sospendere il procedimento in corso. Il procedimento sarà riattivato nel momento in cui le parti daranno prova dell'avvenuto versamento.

10) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE.

1. Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal MEDIATORE nel quale si dà atto dell'incontro in termini riassuntivi menzionando i soggetti partecipanti o non partecipanti.

2. L'accordo raggiunto e i termini dello stesso sono indicati in un separato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dal MEDIATORE e redatto in tanti originali quante sono le parti più due. Ad ognuna verrà consegnato un esemplare sottoscritto, uno verrà conservato nel fascicolo dell'ORGANISMO.

3. In caso di esito negativo il verbale si limiterà a dare atto di ciò e sarà sottoscritto dal solo mediatore nel caso di rifiuto o dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo.

4. Quando le parti non raggiungono un accordo, soltanto se ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.

5. Prima di formulare la proposta il mediatore informa le parti sulle conseguenze di cui all'art. 13 del d. lgs. 28/10.

6. Il mediatore nel formulare la proposta è tenuto al rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico.

7. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni

rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. Il mediatore comunica alle parti per iscritto la proposta formulata.

9. Le parti dovranno far pervenire al MEDIATORE in forma scritta ed entro sette giorni dalla ricezione, L'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta la proposta si ha per rifiutata.

10. Al termine del procedimento di mediazione le parti sono tenute a compilare e consegnare la scheda di valutazione del servizio. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità verrà trasmessa dalla Segreteria Amministrativa al Responsabile della tenuta del Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia mediante P.E.C.

11. Il procedimento deve essere concluso entro mesi 3 dal deposito della domanda.

11) RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato, e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato né possono essere divulgati a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di Mediazione neppure nel corso di eventuali successivi procedimenti promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto.

2. Il vincolo di riservatezza, oltre che al mediatore, obbliga tutte le parti e tutti coloro che, a diverso titolo, intervengono all'incontro ed in tal senso devono sottoscrivere esplicito impegno.

3. Le parti non possono chiamare il MEDIATORE e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

4. L'ORGANISMO è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art.4 co.3 lettera b) del D.Lgs 145/11.

Il tirocinante dovrà ottemperare a quanto stabilito ai commi 1 e 2 della presente disposizione.

12) INDENNITA' A CARICO DELLE PARTI.

1. L'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprende le **spese di avvio del procedimento** e le **spese di mediazione.**

2. Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di segreteria

dell'Organismo e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda e, dalla parte aderente alla procedura, al momento del deposito dell'atto di accettazione e risposta.

3. Qualora le parti depositano una domanda congiunta di mediazione le spese di avvio sono dovute in un'unica misura e ripartite tra ciascuna parte istante.

4. Le spese di mediazione comprendono i costi di amministrazione (spettanti all'organismo) e l'onorario di mediazione (spettanti al MEDIATORE in concorso con l'Organismo) nella misura dell'80% spettanti al MEDIATORE e del 20% all'organismo e sono dovute da ciascuna delle parti, indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione e dal numero di incontri svolti. **Il mediatore percepirà il suo compenso solo dopo l'avvenuto pagamento del saldo delle parti.**

5. Tali indennità devono essere versate da ciascuna parte.

6. **A ciascun mediatore nell'ipotesi di mancata volontà di proseguire dopo l'Incontro filtro, verrà riconosciuta la somma di € 40+iva a condizione che l'importo di avvio sia stato versato da tutte le parti della mediazione.**

7. **Su comunicazione del mediatore** il PRESIDENTE o il Segretario dell'ORGANISMO possono disporre, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione delle indennità di mediazione. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'ORGANISMO archiverà definitivamente la procedura, costituendo il mancato pagamento delle spese di mediazione giusta causa di recesso per l'organismo.

8. Ai fini del calcolo delle indennità dovute il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

13) CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40 +iva che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a della medesima tabella A:

a)- può essere aumentato in misura non superiore ad 1/5 tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b)- deve essere aumentato in misura non superiore ad 1/4 in caso di successo della mediazione;

c)- deve essere aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs.;

d)- nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs., deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera E) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera B) del presente comma ;

e)- deve essere ridotto a euro 40 per il primo scaglione e ad euro 50 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera C) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.


7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono **interamente** corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs., l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione **ma la possono sospendere.**

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.



... della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4 lett. D), per le materie di cui all'art.5, comma 1, del D. Lgs. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. E' corrisposto a parte il compenso dell'eventuale esperto.

15. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare presso l'ORGANISMO apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui

sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

16. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nelle condizioni di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato deve svolgere la sua funzione gratuitamente. Nel caso in cui tali condizioni riguardino solo talune parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che risultano ammesse al patrocinio gratuito.

Tabella A

Valore della lite		Spese di Conciliazione (per ciascuna parte oltre IVA come per legge)	
Dall'importo di Euro	All'importo di Euro	Tariffa Base	Tariffa Mediaz. Obbl.
0	1.000	65	43
1.001	5.000	130	86
5.001	10.000	240	160
10.001	25.000	360	240
25.001	50.000	600	400
50.001	250.000	1000	666
250.001	500.000	2000	1000
500.001	2.500.000	3800	1900
2.500.001	5.000.000	5200	2600
5.000.001	oltre	9200	4600

IL PRESIDENTE
Avv. Simone Ariano



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Augusta Luciani



APPENDICE I

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

Visti l'art. 3 comma 4 e l'art.16 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, che consentono agli Organismi di Mediazione di utilizzare eventualmente procedure telematiche, tali da garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati, in tal caso prevedendole nel regolamento dell'Organismo di Mediazione;

Visto l'art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dalla "Riforma Cartabia 2022", che disciplina la Mediazione in modalità telematica;

l'Organismo di Mediazione Forense del COA di Tivoli, di seguito anche ODM, adotta un servizio telematico di mediazione alternativo allo svolgimento degli incontri in presenza, disciplinato dalla presente appendice.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione dell'Organismo, di cui la presente appendice costituisce parte integrante.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica; ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

2. La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento o una o più fasi di esso. In ogni caso, il procedimento di mediazione telematica è subordinato alla valutazione della opportunità e/o della possibilità organizzativa dell'ODM, valutate le circostanze del caso, secondo insindacabile giudizio del responsabile dell'ODM.

3. Nei casi di mediazione telematica, il Mediatore utilizza apposita piattaforma adottata dall'ODM idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti in conformità della vigente normativa. Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

4. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

5. La sessione di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

6. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell'incontro.

7. Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola.



Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.

8. L'esibizione e/o il deposito di documenti avviene attraverso l'inoltro telematico e attraverso strumenti di condivisione informatica.

9. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'ODM o dal mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'ODM.

10. A tal fine la segreteria dell'ODM o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.

11. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

12. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali". Le parti potranno accedere telematicamente dalle loro postazioni private o dallo studio dell'Avvocato che le assiste.

13. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.

14. Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

15. Ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

16. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n.28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

17. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

18. L'ODM si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dalla piattaforma e sito web.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI

La presente "Appendice 1" al Regolamento di Mediazione e Conciliazione approvato dal COA di Tivoli con delibera del 23 giugno 2017, viene approvata dal COA di Tivoli con delibera del 20 aprile 2023.

Il Presidente

Avv. Eliana Lelli

Il Segretario

Avv. Roberta Panattoni